CRITERI DI SVOLGIMENTO DEGLI SCRUTINI

PREMESSA

Richiamata l'attenzione sul fatto che:
- il momento della valutazione finale costituisce la verifica dei progressi nella maturazione personale, nelle conoscenze e nelle abilità acquisite da parte degli alunni;
- le eventuali decisioni di non promozione tendono comunque a favorire negli alunni una presa di coscienza della propria situazione tale da far scaturire comportamenti consapevoli e responsabili;

IL COLLEGIO DEI DOCENTI DELL'ITTS "BELLUZZI-DA VINCI"
FORMULA I SOTTO ELENCATI CRITERI GENERALI E SPECIFICI

CRITERI GENERALI

Fermi restando i parametri valutativi riportati nel PTOF e applicati nei singoli consigli di classe, la valutazione che viene fatta in sede di scrutinio, a partire dalla proposta di voto dei singoli docenti, terrà conto complessivamente dei criteri sotto indicati:

- **raggiungimento degli obiettivi minimi stabiliti dai Dipartimenti Disciplinari** (verificati con un congruo numero di prove scritte e/o orali e/o grafico-pratiche) relativamente a conoscenze, competenze e abilità in ciascuna disciplina;
- **comportamenti scolastici** in merito a:

1. impegno, interesse e partecipazione, partecipazione al dialogo scolastico e senso di responsabilità verso le attività didattiche dimostrati nell'intero percorso formativo;
2. progressione dei risultati nell'intero anno scolastico;
3. acquisizione, nelle varie materie, dei prerequisiti indispensabili per il passaggio alla classe successiva;
4. capacità di organizzare il proprio lavoro e metodo di studio;
5. rispetto delle regole e delle consegne;
6. frequenza (anche ai corsi di recupero);

- **situazioni extrascolastiche** che possono aver influito sul processo di apprendimento;
- **in sede di scrutinio finale, profitto raggiunto in sede di scrutinio intermedio ed esiti delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati (art. 6 o.m. 92/07);**

CRITERI SPECIFICI DA ADOTTARE PER IL PASSAGGIO ALLA CLASSE SUCCESSIVA

Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che, in sede di scrutinio finale, conseguono un voto di comportamento *(voto di condotta)* non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline (art. 4, comma 5, d.P.R. 122/09 e art. 193, comma 1 d.lgs.297/94) e hanno frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le deroghe per i casi eccezionali già previste dall'art. 14, comma 7, del D.P.R. n. 122/2009 e deliberate dal Collegio dei Docenti.

L'approvazione e l'entrata in vigore del D.Lgs 62/2017 e la conseguente cessazione di efficacia del DPR 323/98 hanno creato una nuova situazione giuridica in cui è prevista l'attribuzione del solo credito scolastico, senza tener più conto di eventuali crediti formativi per attività extracurricolari svolte all'interno o all'esterno della scuola.

Pertanto, a partire dall'a.s. 2019/2020 il **credito scolastico** **(max. 40 punti)** è attribuito agli alunni delle classi III, IV e V sulla base delle tabelle di cui all'Allegato A del d.lgs. 62/2017 (media aritmetica dei voti dello scrutinio finale). Alla determinazione del credito scolastico concorre, *ex* o.m. 40/09, la valutazione del comportamento.

TABELLA CREDITO SCOLASTICO CANDIDATI INTERNI
(*ex* d. lgs n. 62/2017, in sostituzione di quella prevista dal d.m. 42/07)

Media dei voti	**Credito scolastico – Punti**		
	III anno	**IV anno**	**V anno**
M < 6	-	-	7-8
M = 6	7-8	8-9	9-10
6 < M ≤ 7	8-9	9-10	10-11
7 < M ≤ 8	9-10	10-11	11-12
8 < M ≤ 9	10-11	11-12	13-14
9 < M ≤ 10	11-12	12-13	14-15

M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre alla media dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative.
La media dei voti pari a 6 dà diritto al punteggio più basso della banda di oscillazione. La media dei voti con parte decimale < 0,50 dà diritto al punteggio minimo della banda di oscillazione. La media dei voti con parte decimale ≥ 0,50 dà diritto al punteggio massimo della banda di oscillazione; in presenza di media superiore a 9, per l'attribuzione del punteggio si prescinde da tale vincolo e si opererà in considerazione dell'assiduità della frequenza scolastica, dell'interesse, impegno e

rapporto costruttivo all’interno della comunità scolastica, della partecipazione alle attività di ampliamento dell’offerta formativa.

CRITERI SPECIFICI DA ADOTTARE PER I CASI DI SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO

Ai sensi del d.m. 80/07, dell'o.m. 92/07 e dell'art. 4, comma 6, del d.P.R. 122/09, "*tenuto conto della possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate, entro il termine dell'anno scolastico (31 agosto), mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero*", il consiglio di classe sospende la formulazione del giudizio finale nei confronti degli alunni che **non abbiano raggiunto gli obiettivi minimi in un massimo di 3 discipline**.
In tal caso il consiglio di classe assegna i debiti e provvede a predisporre le attività di recupero che si svolgeranno, secondo un calendario e con modalità che saranno comunicate alle famiglie, nei mesi estivi.
Gli alunni per i quali si adotti il giudizio di sospensione della promozione dovranno:
1. seguire i corsi di recupero programmati dall'Istituto dopo il termine degli scrutini, o presentare la dichiarazione dei genitori di non avvalersene;
2. provvedere autonomamente allo studio delle discipline per le quali l'Istituto non sia in grado di organizzare corsi di recupero (oltre a quelli già programmati), per motivi di disponibilità finanziarie o di tempo o di personale docente;
3. sostenere, secondo modalità e tempi che saranno comunicati dopo gli scrutini, prove destinate a verificare il raggiungimento almeno degli obiettivi minimi di conoscenze e di competenze.
Il consiglio di classe, alla luce delle verifiche effettuate e sulla base di una valutazione complessiva dello studente, in sede di integrazione dello scrutinio finale, delibererà l'ammissione o la non ammissione alla frequenza della classe successiva.
1) In caso di esito positivo saranno pubblicati all'albo dell'istituto i voti riportati in tutte le discipline con l'indicazione "ammesso".
2) In caso di esito negativo il relativo risultato sarà pubblicato all'albo dell'istituto con la sola indicazione "non ammesso".
Nei confronti degli alunni per i quali sia stata espressa una valutazione positiva in sede di integrazione dello scrutinio finale al termine del terzultimo e penultimo anno di corso, il consiglio di classe procederà altresì all'attribuzione del punteggio di credito scolastico nella misura prevista dalla tabella A allegata al d.lgs. 62/2017.

CRITERI SPECIFICI DA ADOTTARE PER I CASI DI NON PROMOZIONE (SCRUTINI DI GIUGNO)

Risultano non promossi:
1. Gli alunni che, in sede di scrutinio finale, presentano una votazione riferita al comportamento *(voto di condotta)* inferiore a sei decimi.
2. Gli alunni che presentano **insufficienze gravi** in più discipline (**almeno 3**), o anche **non gravi, ma diffuse** (**almeno 5**), tali da non potere, a giudizio del consiglio di classe, essere recuperate:
- perché lo studente non è in grado di organizzare il proprio studio in modo autonomo e coerente, così da risanare le incertezze e le carenze riscontrate nelle diverse discipline;
- perché anche l'eventuale attivazione di interventi di recupero non consentirebbe allo studente di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto sui quali è risultato carente entro l'inizio dell'anno scolastico successivo.
3. Gli alunni che presentano **insufficienze gravi in almeno due materie e meno gravi in altre** (**almeno due**), dovute:
- ad un atteggiamento negativo per mancanza di impegno e continuità nello studio;
- a mancanza di progressione nei risultati;

- a mancanza di rispetto delle regole e delle consegne.

4. Non saranno ammessi alla classe successiva gli alunni che presentano anche in una sola disciplina, ma continuativamente, per due anni di seguito, sia allo scrutinio del primo quadrimestre, sia allo scrutinio finale, sia all'integrazione dello scrutinio finale, un'insufficienza grave.

Più in generale si tratta di alunni la cui preparazione complessiva risulta incerta e/o lacunosa in diverse discipline e per i quali non si ritiene possibile che tali deficienze siano risanate, né mediante lo studio estivo, né mediante interventi di recupero, ma solamente attraverso la permanenza per un ulteriore anno nella stessa classe, così da consentire anche una più responsabile maturazione umana e personale.

In particolare, **per le classi I** elementi discriminanti, al fine di determinare le potenzialità di recupero, sono da ritenersi:

- il progresso rispetto ai livelli di partenza;
- un accettabile possesso delle competenze di base e delle abilità fondamentali connesse con la formazione di base.

4. Gli alunni che non hanno conseguito il limite di frequenza minimo, comprensivo delle deroghe riconosciute, come riportato nella tabella sottostante.

ORARIO ANNUALE PERSONALIZZATO - LIMITE MASSIMO DI ASSENZE

	Orario annuale (ore)	**Orario annuale (minuti)**	**Limite massimo di assenze (minuti)**	**Limite massimo di assenze (ore)**	**Limite massimo di assenze (giorni)**
Classi II	1.089	65.340	16.335	272,25	49,5
Alunni che non si avvalgono dell'Insegnamento della Religione Cattolica	1.056	63.360	15.840	264	48
Classi I, III, IV e V	1.056	63.360	15.840	264	48
Alunni che non si avvalgono dell'Insegnamento della Religione Cattolica	1.023	61.380	15.345	255,75	46,5

Calcolo della percentuale di assenze

Al fine di verificare la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato da parte di ciascuno studente, si prendono in esame le assenze relative alle singole discipline, procedendo poi alla loro somma che non deve, salvo i casi in deroga previsti, superare un quarto del monte ore annuale.

Il monte ore annuale è calcolato moltiplicando le ore di lezione settimanali di ogni singolo corso di studio per il numero di settimane (33) previste dall'ordinamento.

L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo.

Ai genitori degli alunni la cui promozione è sospesa e rinviata ai sensi del d.m. 80/07, dell'o.m. 92/07 e dell'art 4 del d.P.R. 122/09 sarà trasmessa, come disposto dalla vigente normativa, una lettera di informazione sulla situazione che ha determinato la delibera del consiglio di classe, contenente anche indicazioni sulle modalità di svolgimento dei corsi di recupero e delle prove di verifica. **La non ammissione alla classe successiva sarà comunicata telefonicamente alla famiglia da parte del coordinatore della classe a conclusione dello scrutinio**.

CRITERI PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO

In base all'art. 13, comma 2, d.lgs n. 62/2017, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato gli alunni in possesso dei seguenti requisiti:

a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122;
b) partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione;
c) svolgimento delle attività programmate nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, secondo il monte ore previsto dall'indirizzo di studi;
d) votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo discipline e di un voto di comportamento non inferiore a sei decimi, fatta salva la possibilità per il consiglio di classe di deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame per gli alunni che riportino una votazione inferiore a sei decimi in una sola disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto.